Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 953.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 10 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche sono aggiunti i seguenti:

« 32) programmazione e interpretazione statistica degli esperimenti;

33) statistica matematica;

34) teoria della misura e sue applicazioni al calcolo delle probabilità;

35) processi aleatori e teoria delle file d'attesa;

36) metodologia delle scienze;

37) metodi matematici di ottimizzazione;

38) programmazione matematica;

39) analisi economica;

40) economia matematica;

41) complementi di econometrica;

42) economia delle fonti di energia (semestrale);

43) teoria e metodi della affidabilità ».

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « rilevazioni statistiche ufficiali » passa da semestrale ad annuale e l'insegnamento complementare di « teoria delle decisioni » (semestrale) muta la denominazione in quella di « teoria dei giochi e delle decisioni ».

L'art. 50, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, è modificato nel senso che al terzo e quarto comma è soppressa la seguente parte: « e nella discussione di almeno due su tre temi orali scelti dal candidato vertenti su materie fondamentali del suo corso di studio e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie.

Uno di questi temi deve riguardare la statistica metodologica ed uno la statistica applicata ».

Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche sono aggiunti i seguenti:

« 31) teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati;

32) programmazione e interpretazione statistica degli esperimenti;

33) statistica matematica;

34) teoria della misura e sue applicazioni al calcolo delle probabilità;

35) processi aleatori e teoria delle file d'attesa;

36) metodologia delle scienze;

37) metodi matematici di ottimizzazione;

38) programmazione matematica;

39) politiche demografiche (semestrale);

40) demografia storica (semestrale);

41) sociologia dello sviluppo;

42) teoria e metodi della pianificazione sociale;

43) economia e politica dell'ambiente naturale;

44) analisi dei sistemi e sue applicazioni alla valutazione dei progetti pubblici ».

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « rilevazioni statistiche ufficiali » passa da semestrale ad annuale; e gli insegnamenti complementari di « teoria delle decisioni » (semestrale) e di « teorie demografiche e modelli di sviluppo » (semestrale) mutano la denominazione rispettivamente in quella di « teoria dei giochi e delle decisioni » e di « teoria della popolazione e modelli demografici ».

L'art. 52, relativo alla propedeuticità degli esami per il corso di laurea in scienze statistiche e demografiche, è modificato nel senso che al secondo e terzo comma è soppressa la seguente parte: « e nella discussione di almeno due su tre temi orali scelti dal candidato vertenti su materie fondamentali del suo corso di studi e parimenti approvati dai professori ufficiali delle rispettive materie.

Uno di questi temi deve riguardare la statistica metodologica ed uno la statistica applicata ».

L'art. 53, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari per il conseguimento del diploma in statistica è modificato nel senso che l'insegnamento di « teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati » muta la denominazione in quella di « linguaggi di programmazione » (semestrale).

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nei corsi di laurea in scienze statistiche ed economiche ed in scienze statistiche e demografiche o in altre facoltà dell'ateneo, previa — in quest'ultimo caso — approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno ».

Dopo il titolo XV e con lo spostamento della numerazione dei titoli successivi è inserito il seguente: titolo XVI - *Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.*

Dopo l'art. 218 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di perfe-

zionamento di « metodologie statistiche per ricercatori e sperimentatori » e del corso di perfezionamento in « ricerca e pianificazione dei servizi speciali ».

Titolo XVI

FACOLTA' DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

Corso di metodologie statistiche per ricercatori e sperimentatori

Art. 219. — Presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è istituito il corso annuale di metodologie statistiche per ricercatori e sperimentatori.

Il corso ha lo scopo di addestrare all'uso di metodi statistici coloro che hanno interesse alla elaborazione di dati osservazionali e sperimentali.

Art. 220. — Al corso sono ammessi i laureati in qualsiasi disciplina con preferenza per quelli professionalmente già avviati, sia italiani che stranieri, questi ultimi in base a titoli di studio debitamente omologati.

Art. 221. — L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari e conferenze monografiche. Il piano degli studi comprende i seguenti insegnamenti:

statistica generale;
programmazione degli esperimenti;
biometria;
controllo statistico della qualità;
elaborazione automatica dei dati.

Art. 222. — A coloro che hanno frequentato il corso sarà rilasciato un certificato di frequenza. Ai partecipanti che intendono sottoporsi anche a prove di accertamento sarà rilasciato un certificato di profitto. La facoltà si riserva di determinare le modalità di accertamento sia della frequenza che del profitto.

Art. 223. — Il direttore del corso è nominato per un anno dal consiglio di facoltà ed è rinnovabile. I docenti sono nominati dalla facoltà su proposta del direttore.

Art. 224. — La facoltà si riserva anno per anno di decidere sull'attivazione del corso, sul numero delle ore da destinare a ciascun insegnamento e sul numero massimo degli iscritti.

Art. 225. — Il corso ha la durata di un anno accademico. Le lezioni, esercitazioni e seminari potranno essere raggruppate in semestri o trimestri in relazione alle esigenze professionali dei partecipanti.

Art. 226. — I contributi che gli iscritti dovranno versare sono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Le tasse e soprattasse a carico degli iscritti restano così determinate:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	100.000
soprattassa esami di profitto . . .	»	10.000
tassa quale fuori corso . . .	»	10.000

Corso annuale di perfezionamento in ricerca e pianificazione dei servizi sociali

Art. 227. — Alla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è annesso il corso annuale di perfezionamento in ricerca e pianificazione dei servizi sociali.

Oltre a curare il perfezionamento di laureati in discipline attinenti alla metodologia della ricerca e della pianificazione in campo sociale, il corso si propone di promuovere studi e ricerche nel settore della pianificazione e dell'intervento sociale, stabilendo eventualmente rapporti con enti ed istituti anche fuori dell'ambito universitario.

La facoltà si riserva di decidere di anno in anno l'attivazione o meno del corso.

Art. 228. — Sono ammessi al corso, per il conseguimento del certificato di perfezionamento, i laureati italiani e stranieri, questi ultimi in base a titoli debitamente omologati.

Il numero massimo di iscritti al corso viene annualmente fissato dal consiglio di facoltà. Dell'accettazione delle domande di iscrizione al corso giudica annualmente il consiglio di facoltà, su proposta del direttore del corso, anche in base alla valutazione dei titoli.

Art. 229. — Il piano degli studi comprende i seguenti insegnamenti:

statistica sociale;
metodologia e tecniche della ricerca sociale;
teorie e tecnica della pianificazione sociale.

E' previsto inoltre lo svolgimento da parte degli allievi di ricerche empiriche orientate alla formazione di piani di intervento sociale.

La durata del corso è di un anno accademico.

Art. 230. — Il direttore del corso è nominato annualmente dal consiglio della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali tra i docenti della facoltà di disciplina attinente al settore di specializzazione e può essere confermato.

I docenti ed i collaboratori del corso sono designati annualmente dal consiglio di facoltà, sentito il direttore.

Art. 231. — Il profitto nei vari insegnamenti e l'attività di ricerca vengono valutati dai docenti durante il corso o mediante prove finali.

L'esito favorevole delle valutazioni viene riconosciuto mediante il rilascio di un certificato attestante il perfezionamento in materia di ricerca e pianificazione dei servizi sociali.

Art. 232. — I contributi che gli iscritti dovranno versare sono fissati annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Le tasse e soprattasse a carico degli iscritti restano così determinate:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	100.000
soprattassa esami di profitto	»	10.000
tassa quale fuori corso	»	10.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 954.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare.

Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare di cui all'art. 77.

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 138. — Il corso della scuola di specializzazione ha la durata di tre anni.

La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale.

Art. 139. — Alla scuola sono ammessi sei candidati per ciascun anno accademico.

L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene in base ai titoli di studio e di carriera previo accertamento mediante colloquio o prova scritta di idonea preparazione culturale da parte del candidato.

La frequenza alla scuola di specializzazione è obbligatoria per almeno nove mesi all'anno.

Essa consiste nella partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni teorico-pratiche nel servizio, nei reparti, in particolare nell'unità di cura intensiva coronaria e nell'ambulatorio del centro cardiologico.

Art. 140. — Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere tutti gli esami speciali per poter essere ammessi all'anno successivo. Alla fine del terzo anno del corso degli studi, dopo aver superato tutti gli esami speciali, gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di patologia o fisiopatologia o clinica cardiologica, la cui scelta sia stata concordata fra diplomando e direttore della scuola durante il secondo anno.

La dissertazione, previamente approvata dal direttore, dovrà essere depositata presso la segreteria della Università almeno quindici giorni prima dell'esame.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non è loro riconosciuta l'idoneità, saranno esclusi da ulteriori prove.

Art. 141. — Gli insegnamenti della scuola in malattie cardiovascolari sono i seguenti:

1° *Anno*:

anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale 1°);
patologia cardiovascolare (biennale 1°);
semeiologia fisica (biennale 1°);
semeiologia strumentale (biennale 1°).

2° *Anno*:

fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale 2°);
patologia cardiovascolare (biennale 2°);
semeiologia fisica (biennale 2°);
semeiologia strumentale (biennale 2°);
anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale 1°);
radiologia;
farmacologia;
clinica e terapia (biennale 1°).

3° *Anno*:

anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale 2°);
clinica e terapia (biennale 2°);
chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
problemi assicurativi e sociali (facoltativo).

Art. 142. — Le tasse e soprattasse per gli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	6.000
tassa annuale di iscrizione	»	60.000
soprattassa annuale esami di profitto .	»	7.000
soprattassa esame di diploma . . .	»	3.000
tassa annuale per i fuori corso . . .	»	50.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 955.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Venezia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

1) storia dell'arte bizantina;
2) museologia e conservazione delle opere d'arte;
3) storia e tecnica del restauro delle opere d'arte;
4) storia e tecniche del disegno e della grafica;
5) storia e tecniche della miniatura;
6) storia delle arti industriali;
7) numismatica e medaglistica;
8) semiologia;
9) storia della musica contemporanea;
10) filologia musicale;
11) storia della musica medioevale;
12) teoria generale della letteratura;
13) stilistica e metrica italiana;
14) didattica dell'italiano;
15) didattica delle lingue classiche;
16) letteratura bizantina;
17) letteratura cristiana antica;
18) storia della lingua greca;
19) storia della lingua latina medioevale;
20) storia comparata delle lingue classiche;
21) filologia biblica;
22) paleografia greca;
23) codicologia;
24) organizzazione e tecnica della documentazione bibliografica;
25) storia della stampa e dell'editoria;
26) storia del teatro italiano.

Art. 29 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

1) psicologia sociale;
2) religione e filosofia dell'India e dell'estremo oriente;
3) storia della pedagogia;
4) storia della sociologia;
5) metodologia e tecnica della ricerca sociale;
6) metodologia delle scienze umane;
7) psicologia dinamica;
8) sociologia politica;
9) sociologia economica;
10) sociologia del diritto;
11) sociologia del lavoro;
12) sociologia industriale;
13) sociologia della conoscenza;
14) sociologia dell'educazione;
15) sociologia della religione;
16) sociologia dell'arte e della letteratura;
17) sociolinguistica;
18) psicopedagogia;
19) pedagogia comparata.

Dopo l'art. 46 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di perfezionamento in filologia neo-latina presso la facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in filologia neo-latina

Art. 47. — La scuola ha lo scopo di promuovere sia la formazione scientifica che il perfezionamento didattico dei laureati. Conferisce il diploma di perfezionamento didattico in filologia neo-latina e il diploma di perfezionamento scientifico in filologia neo-latina. Si distingue perciò in due corsi: il primo triennale per la formazione di studiosi specialisti; il secondo biennale per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'italiano nei vari tipi di istituti medi superiori.

Sono ammessi alla scuola i laureati in lettere e filosofia, in lingue e letterature straniere, in materie letterarie. Il direttore della scuola potrà, caso per caso, decidere dell'ammissione di laureati con titoli simili o equipollenti. Possono essere ammessi anche perfezionandi muniti di titoli di studio stranieri, purchè riconosciuti dallo Stato italiano e ritenuti equipollenti dal consiglio della scuola.

Il candidato dovrà superare una prova orale su problemi di italianistica o di filologia romanza; nel corso del colloquio dovrà dimostrare altresì di possedere sicure nozioni di due lingue straniere (una delle quali dovrà essere inglese o francese o tedesco).

La scuola raggruppa e coordina i seguenti insegnamenti:

Materie fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura italiana moderna e contemporanea;
3) storia della lingua italiana;
4) filologia italiana;
5) filologia medioevale e umanistica;

6) filologia romanza;
7) letteratura francese;
8) letteratura inglese;
9) letteratura tedesca;
10) letteratura spagnola.

Materie integrative:

1) filologia dantesca;
2) dialettologia italiana;
3) letteratura angloamericana;
4) letteratura rumena;
5) storia della critica letteraria;
6) letteratura latina medioevale;
7) letteratura portoghese;
8) letteratura catalana;
9) letteratura ispano americana;
10) letteratura brasiliana;
11) storia della lingua francese;
12) storia moderna;
13) storia contemporanea;
14) letteratura latina;
15) glottologia;
16) storia del teatro e dello spettacolo;
17) storia del cinema;
18) storia dell'arte;
19) estetica;
20) filologia germanica;
21) paleografia e diplomatica;
22) linguistica generale;
23) storia della lingua latina;
24) letteratura umanistica;
25) letteratura delle tradizioni popolari.

Gli aspiranti ai due perfezionamenti dovranno frequentare le lezioni ed esercitazioni secondo un piano fissato per ognuno di loro dal professore della materia di perfezionamento ed approvato dal direttore.

Gli iscritti al perfezionamento scientifico (triennale) al principio del primo e secondo anno dovranno scegliere, d'accordo con i professori, un tema da trattare per scritto, che servirà di base all'esame di ogni corso.

Oltre che nella discussione della tesi scritta, tale esame consiste nell'accertamento teorico e pratico della progressiva preparazione del candidato, ed è obbligatorio per il passaggio al corso successivo.

I lavori assegnati nel primo e secondo anno possono avere carattere preliminare e preparatorio della tesi di diploma che sarà discussa al termine del triennio.

Il consiglio della scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma quando il perfezionando abbia già frequentato analoghe scuole, o quando dimostri speciale maturità e preparazione; e consentire il passaggio dal perfezionamento didattico al perfezionamento scientifico (e viceversa). Chi ha conseguito il diploma di perfezionamento didattico sarà iscritto al 3° anno del perfezionamento scientifico.

La direzione della scuola si riserva di indicare gli insegnamenti eventualmente mutuati da altre facoltà.

Gli aspiranti al perfezionamento didattico (biennale) dovranno seguire i corsi e le esercitazioni della materia prescelta e di altre materie particolarmente affini indicate dalla direzione della scuola, sostenendo nel biennio sei esami. Per ottenere il diploma, alla fine del primo anno dovranno superare esami scritti ed orali della disciplina prescelta ed almeno in due altre materie consigliate; l'esame di diploma consisterà in prove scritte ed orali della disciplina prescelta. Tali prove saranno modellate su quelle già stabilite per gli esami di concorso ed abilitazione per l'insegnamento dell'italiano negli istituti medi superiori.

Sul diploma, oltre la scuola che lo rilascia, sarà indicata la materia particolare, scelta come centrale, nella quale è stato concesso il perfezionamento.

La commissione per gli esami di profitto (o esami speciali) è presieduta dal professore ufficiale della materia, assistito da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o assistente o cultore della materia.

La nomina delle commissioni per gli esami di profitto (o speciali), è di competenza del direttore della scuola, udito il parere del preside della facoltà.

La commissione per gli esami di diploma è costituita da sette membri, scelti tra i professori ufficiali di materie insegnate nella scuola, tra i professori ufficiali di materie insegnate in scuole affini, tra i liberi docenti e i cultori di dette materie. Essa è presieduta dal preside di facoltà.

La nomina delle commissioni per gli esami di diploma è di competenza del preside della facoltà. L'importo annuo delle tasse, soprattasse e contributi ammonterà a L. 36.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **956.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

berazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 34, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza, è modificato nel senso che l'istituto di economia, finanza, diritto finanziario assume la seguente intitolazione:

istituto di economia, finanza e diritto finanziario « Antonio Pesenti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 39

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1975.
Istituzione della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Oristano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 31 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 306, istitutiva della provincia di Oristano;

Riconosciuta la necessità di istituire ad Oristano una direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni;

Tenuto conto che ad Oristano non è stata ancora istituita la sezione della tesoreria provinciale e che, pertanto, non è possibile attivare in quella sede l'ufficio cassa e il reparto ragioneria;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1358 del 24 settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° novembre 1975 è istituita nel capoluogo della provincia di Oristano, la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, con l'ordinamento di cui al successivo art. 2.

La predetta direzione provinciale svolgerà i servizi postali e telegrafici nell'ambito della circoscrizione della provincia di Oristano di cui all'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306.

Art. 2.

La direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Oristano è provvisoriamente strutturata nei seguenti reparti ed uffici:

direzione - segreteria;

reparto amministrazione del personale, postale e telegrafico;

economato.

Alle dipendenze della stessa direzione sono istituiti, per l'esecuzione dei servizi di istituto nel capoluogo, i seguenti uffici principali:

corrispondenze e pacchi - telegrafo;

vaglia e risparmi.

Art. 3.

I servizi di cassa e quelli di ragioneria per la direzione provinciale di Oristano saranno momentaneamente svolti dai corrispondenti organi della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Cagliari.

Roma, addì 1° ottobre 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1976
Registro n. 3 Poste, foglio n. 204

(3926)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1975.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Marche.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Marche;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ascoli Piceno - grandinata dell'8 maggio 1975; nubifragio con grandine del 23 agosto 1974.

Macerata - grandinate del 22, 27, 28 agosto 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3932)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1975.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Veneto per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Veneto;

Vista la richiesta avanzata dalla regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Veneto per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, già determinato in complessive quarantanove unità, è elevato a complessive centoundici unità, così ripartite:

tredici medici;
nove elementi direttivi amministrativi;
trentanove elementi di concetto;
quaranta elementi esecutivi, di cui almeno quindici dattilografi;
dieci elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Veneto l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(3703)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1975.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Campania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Campania, essendo scaduto il mandato triennale conferito a detto comitato;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Decreta:

Presso l'ufficio del medico provinciale di Napoli è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Campania, composto come segue:

Presidente:

il presidente della giunta regionale della Campania.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale della Campania;
il medico provinciale di Napoli;
l'ufficiale sanitario di Napoli;
il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania;
il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;
il direttore del reparto medico micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Napoli;
il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Napoli;
cap. GArat Mignano Giulio, esperto meteorologo;
l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;
il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli;
il direttore della sezione di Napoli dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;
Cirillo dott. Ciro, rappresentante delle provincie della regione;
Milanesi ing. Bruno, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;
il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;
Casillo dott. Raffaele, esperto della camera di commercio, industria e artigianato di Napoli.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Salvatore Strazzullo, funzionario della regione Campania.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1975 graverà sul cap. 1093 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila), a favore della regione Campania.

Per gli anni 1976 e 1977 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato, verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 e dall'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1976
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 298

(3795)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1975.

Sostituzione di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale il tenente colonnello di pubblica sicurezza D'Amato Carmine venne designato, per il biennio 1975-76, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Bari nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale è stato collocato in congedo in data 16 novembre 1975 e che pertanto, essendo cessato dalla carica di giudice dalla data anzidetta, occorre provvedere alla sua sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Viene designato, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Bari, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

tenente colonnello di pubblica sicurezza Vitale Sisto, comandante il gruppo di Foggia, in sostituzione del tenente colonnello di pubblica sicurezza D'Amato Carmine.

Roma, addì 17 novembre 1975

Il Ministro: GUI

(3753)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1975.

Autorizzazione al comune di Anzio a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 121 in data 29 maggio 1974 del comune di Anzio;

Vista la decisione in data 17 luglio 1974, con la quale la sezione di controllo sugli atti enti locali della regione Lazio, provincia di Roma, approva la suddetta deliberazione comunale, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 300.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Anzio;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Anzio un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dott. arch. Alfredo Cappellini, il comune di Anzio è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo di lire 300 milioni, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Anzio un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 7051, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 26.711.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 300.000.000, da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15, con la decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Anzio, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 21 novembre 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1976
Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 240

(3815)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Linofedrina », della ditta Galdi farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4697/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 maggio 1947 e 12 maggio 1953, con i quali venne registrata al n. 726 la specialità medicinale denominata « Linofedrina » sciroppo, a nome della ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Linofedrina » sciroppo, registrata al n. 726 in data 22 maggio 1947 e 12 maggio 1953, a nome della ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pantocal », della ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, in Genova. (Decreto di revoca n. 4699/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 12 dicembre 1959, con i quali venne registrata ai numeri 5849 e 5849/A la specialità medicinale denominata « Pantocal » sciroppo da g 120 e fiale da cc 2, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, con sede in Genova, via Brignole de Ferrari, 6, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pantocal » sciroppo da g 120 e fiale da cc 2, registrata ai numeri 5849 e 5849/A in data 12 dicembre 1959, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco, con sede in Genova, via Brignole de Ferrari, 6.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(3434)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1976.

Determinazione del tasso di interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti concessi ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, per le operazioni effettuate dall'Istituto mobiliare italiano tramite la Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 3 dicembre 1948, n. 1425, che stabilisce norme per l'assunzione e l'utilizzo di prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (E.R.P.), concluso a Roma il 28 giugno 1948;

Vista la convenzione stipulata il 30 giugno 1949 tra il Ministro per il tesoro, il Ministro per il commercio con l'estero ed il presidente dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), approvata con decreto interministeriale 30 giugno 1949, n. 171302, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1949, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 41;

Considerato che l'Istituto mobiliare italiano, a termini dell'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 182, ha delegato alla *Federazione italiana dei consorzi agrari* l'esecuzione di operazioni di finanziamento a favore di produttori agricoli e di esercenti le lavorazioni meccanico-agrarie per conto terzi per l'acquisto di macchinario nuovo, mediante il reimpiego delle disponibilità del conto lire gestione I.M.I.-E.R.P., utilizzando di esse una quota determinata dal Comitato I.M.I.-E.R.P. (lettera *b*), art. 8 di detta convenzione);

Visto il verbale relativo alla seduta del 13 novembre 1974 del Comitato I.M.I.-E.R.P. dal quale risulta che il predetto Organo, nell'accordare alla suddetta Federazione una ulteriore assegnazione di lire 500 milioni ha deliberato di fissare nella misura del 4 % annuo il tasso di interesse da applicare alle operazioni da stipulare mediante l'utilizzo dell'assegnazione medesima;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recante provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso annuo di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e delegati dall'Istituto mobiliare italiano alla Federazione italiana dei consorzi agrari ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 182;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dalla citata legge n. 1425, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti concessi ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, è fissato nella misura del 3,50 % per le operazioni effettuate dall'Istituto mobiliare italiano tramite la Federazione italiana dei consorzi agrari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 303

(3851)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1976.

Approvazione di tassi di premio, di cui alcuni in sostituzione di analoghi in vigore ed altri in estensione di tariffe già approvate, e delle tariffe di assicurazione sulla vita presentati dalla S.p.a. La Fiduciaria vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. La Fiduciaria vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio, di cui alcuni in sostituzione di analoghi in vigore ed altri in estensione di tariffe già approvate, di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i seguenti tassi di premio, di cui alcuni in sostituzione di analoghi in vigore ed altri in estensione di tariffe già approvate, e le tariffe di assicurazione sulla vita con le relative condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. La Fiduciaria vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di premorienza (tassi in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 9033 del 3 settembre 1974);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in estensione dei tassi approvati con decreto ministeriale n. 9033 del 3 settembre 1974 e validi per capitali non superiori a lire un milione);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 9033 del 3 settembre 1974);

tariffa relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea, a premio annuo — durata dell'assicurazione di 10 o di 15 anni o pari all'assicurazione principale — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge e liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

tariffa (M-F) relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale o permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3% all'anno;

tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale o permanente, la corresponsione di una rendita annua temporanea pari all'importo del premio annuo adeguabile da corrispondere nell'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3% all'anno;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 8 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3449)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Molise.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Molise;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Campobasso - violento temporale con grandine del 24 maggio 1975.

Isernia - violento temporale con grandine del 30 luglio 1975.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Campobasso - violento temporale con grandine del 24 maggio 1975:

comune di Montenero di Bisaccia per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3p, 4, 5, 6, 7p, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14p, 15p, 16p, 17p, 18p, 21, 22p, 23p, 28p, 29p;

comune di Petacciato per i fogli di mappa numeri 4, 5p, 6p, 7p, 8p, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26p, 28p, 29;

comune di Termoli per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4p, 5, 6, 7, 8, 9p, 10, 11, 12, 14, 15, 16p, 17p, 18, 19, 21, 22p, 23, 24p, 25p, 27p, 28, 29p;

comune di Guglionesi per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4p;

comune di Boiano per i fogli di mappa numeri 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 53.

Isernia - violento temporale con grandine dei 30 luglio 1975:

comune di Cerro al Volturno per le località Foci, S. Vittorino, Cerreto, Cerro centro ovest, Colavicenda, Cupone, S. Giovanni a nord-ovest del fiume Rio;

comune di Montaquila per le località Piana della Chiesa, Torrone, S. Lucia;

comune di Monteroduni per le località Colle delle Api, S. Eusanio, Limate, Socce Campo Sacco, Canafine, Carpinete, Campo la Fontana;

comune di Rocchetta al Volturno per le località Abbazzia, Piana di Rocchetta, Lenza, Pantano, Cese, Le Cave, Casino Battiloro;

comune di Macchia d'Isernia per le località Fonnoni, Cerritana, Mortina, Guada del Molino, Grotte, Lorda, Vignale;

comune di Fornelli per le località Cervaro, S. Nicola, Pietraliscia, Fonte del Pesco, Castel lato ovest, Castel Cervaro;

comune di Scapoli per le località Bucciare, Albaneta, Vaglie, Villa, Padule, Parruccie;

comune di Colli al Volturno per le località Cerreto, Ponte Rotto, Casale, S. Giusta, Fonticella, S. Vito, Pesco Rosso, Fonte Barile, Colle, Castiglione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1976

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Sostituzione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Torino nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, con il quale i maggiori di pubblica sicurezza Sapienza Enzo e Cirnigliaro Paolo vennero designati, per il biennio 1975-76, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Torino nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che i predetti ufficiali, promossi al grado di tenente colonnello, sono cessati dalla carica anzidetta ed occorre provvedere alla loro sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per i quali erano stati nominati ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il tribunale militare territoriale di Torino, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

capitano di pubblica sicurezza Grassi Maurilio, autocentro di polizia di Torino, in sostituzione del tenente colonnello di pubblica sicurezza Sapienza Enzo;

capitano di pubblica sicurezza, Guerri Roberto, 1° reparto mobile di polizia di Torino, in sostituzione del tenente colonnello di pubblica sicurezza Cirnigliaro Paolo.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: COSSIGA

(3756)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Sostituzione di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 8 luglio 1975, con il quale il capitano di pubblica sicurezza Coletta Roberto venne designato, per il completamento del biennio 1975-76, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che il predetto ufficiale, trasferito nella sede di Messina in data 31 gennaio 1976, non ha più residenza nella circoscrizione territoriale del tribunale di Napoli e che, pertanto, essendo cessato dalla carica di giudice dalla data anzidetta, occorre provvedere alla sua sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale era stato nominato ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Decreta:

Viene designato, quale giudice presso il tribunale militare territoriale di Napoli, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1976:

capitano di pubblica sicurezza Mereu Roberto, 4° raggruppamento celere di polizia di Napoli, in sostituzione del capitano di pubblica sicurezza Coletta Roberto.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: COSSIGA

(3755)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965 relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in 12 circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973 che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 76/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a 21 le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali in data 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14 e 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle 12 circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 69/75, secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per l'Emilia-Romagna è composto come segue:

Di Cocco prof. Enzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cavazza Donata e Piccinini Antonio, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna;

Mazzaferro Luciano, in rappresentanza dell'Ente sviluppo agricolo;

Gasperini Gianni, in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Ferrigato Enevio, in rappresentanza della camera di commercio;

Boscati Fausto, in rappresentanza della Confederazione generale agricoltura italiana;

Castaldini Stefano, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Bianchini dott. Marco, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Alvisi prof. Franco, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Gigliotti dott. Sergio, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato la signora Cavazza Donata.

Il suddetto comitato ha sede a Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: MARCORA

(3813)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1976.

Modificazioni alla composizione del prezzo di cessione dei buoni di benzina per turisti stranieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 346, con il quale è stata ripristinata l'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*, punto 1, della tabella *B*), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata all'estero, con speciali buoni, da automobilisti e motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 24 luglio 1974, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze e con quello del turismo e dello spettacolo, la competenza a fissare periodicamente il prezzo di cessione dei buoni ai turisti stranieri e italiani residenti all'estero per l'acquisto della benzina a prezzo ridotto;

Vista la delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale prezzi, n. 1 del 12 marzo 1976, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1976, n. 68, con la quale a decorrere dalla predetta data di pubblicazione, sono stati fissati i prezzi massimi di vendita di alcuni prodotti petroliferi;

Ritenuta la necessità di fissare il prezzo di cessione dei predetti buoni, che è comprensivo di quello del carburante da ritirare;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di cessione dei buoni, nelle premesse indicati, è fissato nella misura di L. 270 per un litro di benzina super e di L. 258 per un litro di benzina normale.

Art. 2.

Gli elementi che compongono il prezzo di cessione dei buoni sono i seguenti:

	Benzina super Lit. It.	Benzina normale Lit. It.
Ricavo industriale . . .	142,24	133,93
I.F.	87,08	84,49
Compenso enti	11,75	11,94
I.V.A.	28,93	27,64
Prezzo del buono . . .	270,00	258,00

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dalla data di applicazione del provvedimento C.I.P. n. 1 del 12 marzo 1976, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(4162)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 marzo 1976.
Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Considerata la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani presenti nelle zone ove in passato si sono manifestati casi di rabbia;

Ritenuto necessario adottare misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre presente in alcuni Paesi confinanti con il territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani di età superiore a 3 mesi, esistenti in tutto il territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, nonchè nella provincia di Roma.

L'intervento immunizzante in questione dovrà essere altresì attuato obbligatoriamente nelle provincie di Como, Sondrio, Varese, Novara, Bolzano, Udine, Belluno, Campobasso ed Isernia, e potrà interessare tutto il territorio di ogni singola provincia o essere limitato a determinate zone esposte al pericolo della rabbia silvestre.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° aprile 1976 e si concluderanno il 31 luglio 1976. Il termine per il completamento delle operazioni vaccinali potrà essere procrastinato ad altra data, previa segnalazione al Ministero della sanità, per particolari necessità profilattiche.

La vaccinazione può essere differita oltre il 31 luglio 1976:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, dopo il compimento dei tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, trascorsi 15-20 giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

A complemento delle disposizioni precedentemente indicate, i veterinari provinciali o i competenti organi per le regioni a statuto ordinario, previa autorizzazione del Ministero della sanità, potranno adottare piani di profilassi contro la rabbia, comprendenti le seguenti misure:

a) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quello indicato nel precedente art. 1, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica, da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi, per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre, al seguito di turisti o per l'esercizio della caccia;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli animali stessi o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 4.

Il vaccino antirabbico è distribuito gratuitamente, per il tramite delle competenti autorità sanitarie che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 5.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato all'interessato, a cura del veterinario operatore, un attestato conforme al modello allegato.

Art. 6.

Per la esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza, il Ministero della sanità pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario e dei veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti determinati secondo i parametri di spesa previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 1975.

Art. 7.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

N. . . . .

PROVINCIA DI . . . .

Comune di . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . attesta di aver praticato, in data . . . . . la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . . . . di età . . . . . di razza . . . . di taglia . . . . appartenente al sig. . . . . abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . serie . . . . . istituto produttore . . . .

Il veterinario comunale (1) / autorizzato (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve.
(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

(4113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Sister B, dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Sister B, concessa all'impresa Siapa S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3871)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Limatox Konz, dell'impresa Chimiberg S.p.a.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Limatox Konz, concessa all'impresa Chimiberg S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(3872)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1975, n. 1748, si approva l'atto n. 96434 di repertorio del 20 maggio 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Nicola, nato il 9 dicembre 1906 a Lettomanoppello (Pescara), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq 1790, riportate in catasto alle particelle numeri 149/parte e 576 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 304/parte e 307/*a* del foglio di mappa n. 4 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 220, 308, 221 e 309.

(3878)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 1742, si approva l'atto n. 96213 di repertorio dell'8 aprile 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Costantino nato il 28 ottobre 1912, Di Biase Giuseppe nato il 1° maggio 1940 e Di Biase Santino nato il 14 agosto 1942, tutti a Lettomanoppello (Pescara), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq 13.183, riportate in catasto alle particelle numeri 38 e 37/parte del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 451/parte, 452/parte, 520/parte, 461/parte, 506/parte del foglio di mappa n. 1, alla particella n. 587 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 658, 668, 669 e 672 del foglio di mappa n. 1 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 242, 243, 292, 292-*ter*, 294, 302, 244, 293, 293-*ter*, 295 e 303.

(3886)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 1741, si approva l'atto n. 96178 di repertorio del 30 marzo 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Bruno, nato ad Acciano il 28 maggio 1933 ed Alvisi Vilma, nata a Casalecchio di Reno (Bologna) il 14 ottobre 1933, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello (Pescara), estese mq 90, riportate in catasto alle particelle numeri 324/parte e 307/*d* del foglio di mappa n. 4 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 314 e 315.

(3887)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 1751, si approva l'atto 10 agosto 1974, n. 97263 di repertorio, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ai signori Esposito Donato, nato il 7 agosto 1937, Esposito Santa, nata il 18 maggio 1935, Esposito Maria, nata il 26 febbraio 1939, Esposito Giulia, nata il 28 gennaio 1948, Esposito Camillo, nato il 3 dicembre 1932, Esposito Luigi, nato il 22 luglio 1941, Esposito Domenica, nata il 4 marzo 1944, Esposito Tonino, nato il 27 luglio 1949, Esposito Rocco, nato il 2 dicembre 1951, Esposito Giuseppe, nato il 20 febbraio 1954, tutti a Lettomanoppello (Pescara), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq 5.083, riportate in catasto alle particelle numeri 34 e 101/parte, 102/parte, 33, 583 e 584 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 554/parte, 449/parte, 450/parte, 656, 633/*r*, del foglio di mappa n. 1 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 234, 236, 285-*bis*, 235, 237 e 286-*bis*.

(3880)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 1744, si approva l'atto n. 96215 di repertorio dell'8 aprile 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Volpe Antonia, nata il 15 settembre 1889 a Lettomanoppello (Pescara), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq 6810, riportate in catasto alle particelle numeri 301, 313, 563 e 564 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 450/parte, 549/parte e 657 del foglio di mappa n. 1 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 197, 289, 196, 198 e 290.

(3884)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 1743, si approva l'atto n. 96214 di repertorio dell'8 aprile 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Volpe Sante nato il 1° marzo 1922 a Lettomanoppello (Pescara), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq 3455, riportate in catasto alle particelle numeri 45/parte, 592, 593 del foglio di mappa n. 3 ed alle particelle numeri 605/parte e 654 del foglio di mappa n. 1 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 253, 282, 254 e 255.

(3885)

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1975, n. 1749, si approva l'atto n. 96435 di repertorio del 20 maggio 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Aceto Emidio, nato il 15 febbraio 1915, Volpe Antonia, nata il 15 settembre 1889 e Ferrante Assunta, nata il 31 gennaio 1921, tutti a Lettomanoppello (Pescara), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq 380, riportate in catasto alle particelle numeri 446, 480/parte e 655 del foglio di mappa n. 1 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 283 e 284.

(3889)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 1750, si approva l'atto n. 97262 di repertorio del 10 agosto 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Giuseppe, nato il 1° maggio 1940 e Di Biase Santino, nato il 14 agosto 1942, tutti a Lettomanoppello (Pescara), delle zone demaniali faceni parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estese mq 880, riportate in catasto alle particelle numeri 455/parte, 522/parte e 680 del foglio di mappa n. 1 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 298-*bis*, 299-*bis* e 300-*bis*.

(3879)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 2639, si approva l'atto n. 98116 di repertorio del 10 marzo 1975, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Nubile Giuseppe, nato il 28 giugno 1908 a S. Valentino (Pescara), delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello (Pescara), estese mq 1945, riportate in catasto alle particelle numeri 73/parte e 476 del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 83 e 84.

(3881)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 1745, si approva l'atto n. 96216 di repertorio dell'8 aprile 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Barbetta Luigi, nato il 12 febbraio 1927 a Lettomanoppello (Pescara), della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello, estesa mq 3190, riportata in catasto alla particella n. 573 del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con il n. 215.

(3883)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 1754, si approva l'atto n. 97272 di repertorio del 31 agosto 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Nubile Giuseppina, nata il 27 settembre 1939 a S. Valentino (Pescara), della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello (Pescara), estesa mq 1060, riportata in catasto alla particella n. 442 del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con il n. 84-*ter*.

(3882)

Con decreto ministeriale 21 novembre 1975, n. 1746, si approva l'atto n. 96217 di repertorio dell'8 aprile 1974, col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Donatucci Mario, nato a S. Valentino (Pescara) il 3 marzo 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Lettomanoppello (Pescara), estese mq 950, riportate in catasto alle particelle numeri 73/parte e 67/*au* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 83-*bis* e 84-*bis*.

(3888)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 6 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	857 —	857 —	853,75	857 —	857 —	856,98	856,90	857 —	857 —	857 —
Dollaro canadese	871,50	871,50	865 —	871,50	871,70	871,45	871,25	871,50	871 —	871,50
Franco svizzero	338,20	338,20	336,75	338,20	338,25	338,15	338,10	338,20	338,20	338,20
Corona danese	142,30	142,30	141 —	142,30	142,25	142,25	142,30	142,30	142,30	142,30
Corona norvegese	155,90	155,90	155 —	155,90	155,75	155,85	155,80	155,90	155,90	159,90
Corona svedese	194,56	194,56	194 —	194,56	194,50	194,55	194,60	194,56	194,56	194,55
Fiorino olandese	318,96	318,96	317,80	318,96	319 —	318,95	318,90	318,96	318,96	318,95
Franco belga	21,972	21,972	21,98	21,972	21,96	21,95	21,97	21,972	21,972	22 —
Franco francese	183,65	183,65	183,60	183,65	183,60	183,60	183,65	183,65	183,65	183,65
Lira sterlina	1591,40	1591,40	1598,50	1591,40	1593,15	1591,35	1592,25	1591,40	1591,40	1591,40
Marco germanico	338,23	338,23	337,50	338,23	338,05	338,20	338,10	338,23	338,23	338,25
Scellino austriaco	47,0675	47,0675	46,93	47,0675	47,05	47,05	47,09	47,0675	47,0675	47 —
Escudo portoghese	29,16	29,16	29,10	29,16	29,20	29,15	29,22	29,16	29,16	29,15
Peseta spagnola	12,77	12,77	12,775	12,77	12,75	12,75	12,77	12,77	12,77	12,80
Yen giapponese	2,868	2,868	2,87	2,868	2,86	2,85	2,8670	2,868	2,868	2,85

Media dei titoli del 6 aprile 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,425
» 5 % (Città di Trieste)	90,625
» 5 % (Beni esteri)	90,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,525
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,925
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,350
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	92,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,375
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	856,95
Dollaro canadese	871,375
Franco svizzero	338,15
Corona danese	142,30
Corona norvegese	155,80
Corona svedese	194,58
Fiorino olandese	318,93
Franco belga	21,971
Franco francese	183,65
Lira sterlina	1591,825
Marco germanico	338,165
Scellino austriaco	47,079
Escudo portoghese	29,19
Peseta spagnola	12,77
Yen giapponese	2,867

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modifiche;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernenti l'ordinamento della Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 363, concernente il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente della Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, suddivisi come segue:

Specialità	Numero dei posti
Aeronautici	7
Armamento	2
Elettronici	7
Elettricisti	1
Motorizzazione	6
Fotografi	4
Edili	3
Geofisici	6

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad una sola delle specialità di cui al precedente art. 1, in seguito a loro domanda:

1) *Nella specialità aeronautici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori e assistenti tecnici, con almeno 2 anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato da istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

2) *Nella specialità armamento*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, armieri e assistenti tecnici, con almeno 2 anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

3) *Nella specialità elettronici*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, marconisti, elettromeccanici di bordo e assistenti tecnici, con almeno 2 anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

4) *Nella specialità elettricisti*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, elettricisti, elettromeccanici di bordo e assistenti tecnici, con almeno 2 anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

5) *Nella specialità motorizzazione*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categorie: motoristi, montatori, automobilisti e assistenti tecnici, con almeno 2 anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

6) *Nella specialità fotografi*:

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categoria fotografi, con almeno 2 anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c*), del presente articolo.

7) *Nella specialità edili:*

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o per geometri e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categoria assistenti tecnici, con almeno 2 anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c)*, del presente articolo.

8) *Nella specialità geofisici:*

a) gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, che siano in possesso del diploma di maturità classica, scientifica, artistica o del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri e che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, categoria assistenti tecnici, con almeno 2 anni di anzianità di grado;

c) i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, in possesso di uno dei titoli di studio elencati al punto 1), lettera *c)*, del presente articolo.

Art. 3.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, non debbono aver superato alla data del presente decreto il 27° anno di età se ufficiali, ed il 36° anno di età se sottufficiali.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga raggiunto il 40° anno di età alla data del presente decreto.

I candidati in congedo, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio incondizionato nell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale da L. 700 rilasciata dal dirigente sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, alla autorità dalla quale dipendono che, a sua volta, dovrà inviare al Ministero un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

il possesso della cittadinanza italiana;

la data ed il luogo di nascita;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la specialità per la quale intendono concorrere;

la loro posizione militare nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso;

nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso precisando il numero dei figli.

Il candidato dovrà altresì precisare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame facoltativo (non più di due lingue fra quelle indicate al successivo art. 7).

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove orali di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota, qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 6.

La commissione di esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

cultura generale, prova scritta obbligatoria;

matematica e fisica, prova scritta obbligatoria;

matematica, fisica e chimica, prova orale obbligatoria;

storia e geografia, prova orale obbligatoria;

cultura militare aeronautica, prova orale obbligatoria;

cultura tecnico professionale, prova orale obbligatoria;

lingue estere, limitatamente a non più di due, prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese, spagnolo, prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, secondo il seguente diario:

20 *luglio* 1976, *ore* 8: *cultura generale;*

21 *luglio* 1976, *ore* 8: *matematica e fisica.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di documento di identità personale, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopraindicati, senza attendere ulteriore comunicazione.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare trattati ed appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto non inferiore a 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi. Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 9, conseguiti entro la data suddetta.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 9.

Le graduatorie distinte per specialità, di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, saranno formate sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

	Coefficiente
prova scritta di cultura generale	9
prova scritta di matematica e fisica	9
prova orale di matematica, fisica e chimica .	8
prova orale di cultura militare aeronautica .	6
prova orale di storia e geografia	4
prova orale di cultura tecnico-professionale .	10

b) il punto di merito conseguito nella prova di lingua inglese, semprechè non inferiore ai 12/20. Per le altre lingue:

6 punti se la votazione riportata è compresa tra i 12 e 18/20;

12 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato nell'Aeronautica militare in qualità di ufficiale o sottufficiale, tenendo conto della durata del servizio stesso e del grado rivestito, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali e della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali. Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti dal Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma;

d) da 1 a 15 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti che rivestono il grado di ufficiale di complemento, utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), ma dovranno far pervenire in sostituzione un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante tale qualità.

I marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare utilmente collocati nelle graduatorie, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2) 3), 4).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni e per altri concorsi presso l'amministrazione Aeronautica.

I vincitori dovranno altresì presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa relativa ai servizi, civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonchè ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 11.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 12.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sarà conferita, nel limite dei posti indicati dall'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalle graduatorie formate come dal precedente art. 9. I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti messi a concorso per una specialità non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità dello stesso ruolo, in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorrerà dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia qualora il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso d'istruzione militare e professionale, l'anzianità sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del predetto corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1976
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 362

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE
(durata di ciascuna prova: 6 ore)

1) *Tema di cultura generale*:

Consiste nello svolgimento di un tema scritto, trattante argomenti di cultura generale (non specifica tecnica) allo scopo di accertare la capacità del candidato nel modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

2) *Prova scritta di matematica e fisica*:

Verterà sull'applicazione a problemi numerici di carattere essenzialmente pratico e tecnico del programma di matematica e fisica stabilito per gli esami orali.

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE
(durata di ciascuna prova: 20 minuti circa)

1) *Matematica - Fisica - Chimica.*

Matematica:

Numeri interi e frazioni ed operazioni relative.

Numeri decimali e frazioni generatrici. Numeri complessi. Proporzioni. Regole del tre semplice e del tre composto. Ripartizione.

Numeri relativi ed operazioni su di essi. Monomi e polinomi ed operazioni relative. Decomposizione di un polinomio in fattori. Frazioni algebriche ed operazioni relative. Equazioni di primo grado. Sistemi di equazioni di primo grado e metodo di risoluzione. Concetto di numero reale. Radicali. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Disequazione di primo e secondo grado. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi di equazione di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Equazione esponenziale. Logaritmi, risoluzione e discussione di problemi di primo e secondo grado.

Punto, retta e piano, spazio. Posizione di due rette nel piano, figure geometriche nel piano e teoremi relativi, loro misure. Equivalenza. Proporzioni tra grandezze. Similitudine e teoremi relativi. Perpendicolarità e parallelismo di rette e piani. Teoremi relativi. Angoloidi. Poliedri. Solidi rotonti. Misure di poliedri e solidi rotondi.

Funzioni trigonometriche. Relazioni fra esse. Equazioni trigonometriche. Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione degli archi. Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo o di un rettangolo qualunque. Risoluzione di triangoli. Risoluzione e discussione di problemi di algebra applicata alla geometria.

Cenni di geometria analitica del piano. Coordinate cartesiane. Equazione di una retta. Condizioni di parallelismo e di perpendicolarità tra due rette. Distanza tra due punti e tra punto e retta.

Cerchio, iperbole, ellisse, parabola e problemi elementari relativi. Cenno sulle coordinate polari.

Fisica:

Nozioni generali sulle misure e sulle unità di misura. Dimensioni delle grandezze fisiche. Grandezze scalari e vettoriali. Rappresentazione delle grandezze, vettoriali: somma e differenza di vettori.

Meccanica: cinematica del punto: traiettoria, spostamento, velocità, accelerazione tangenziale e centripeta. Velocità angolare, accelerazione angolare. Tipi fondamentali di moto (uniforme, uniformemente accelerato, circolare, oscillatorio armonico); cenni di cinematica dei sistemi rigidi: moti traslatorio, ratatorio e rototraslatorio uniforme.

Dinamica del punto. I tre principi fondamentali. Definizione statica e dinamica delle forze. Massa e peso. Momento di una forza e di una coppia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza. Concetto di campo di forze e di campo conservativo. Energia potenziale. Il campo gravitazionale. Energia cinetica. Teorema della forza viva. Teorema della conservazione dell'energia. Quantità di moto. Impulso di una forza. Baricentro. Momento di inerzia di un sistema rigido rispetto ad un asse fisso. Forze interne e forze esterne di un sistema, risultante delle forze e momento risultante. Energia cinetica e potenziale di un sistema. Proprietà meccaniche fondamentali della materia; densità, peso specifico, coesione. Nozione sui fenomeni elastici; legge di Hooke. Tensione superficiale e fenomeni inerenti. Pressione di un fluido e forze derivanti dalle differenze di pressione. Equazione della statica dei fluidi; variazioni di pressione con la quota di un liquido ed in un gas perfetto isotermo: principi di Pascal. Spinta di Archimede.

Termologia: temperatura; scale empiriche e scala assoluta. Dilatazione dei corpi e cambiamento di stato. Equazione di stato: rappresentazione grafica; gas perfetti e fluidi reali. Pressione di vapore saturo. Quantità di calore, capacità termica, calore specifico, calore latente di trasformazione. Concetti fondamentali sul primo principio della termodinamica; quantità di calore ricevuto, lavoro sull'esterno ed energia interna di un sistema. Trasformazione isobare, isovolumiche, isoterme, adiabatiche di gas perfette. Calore «fornito» in un ciclo e lavoro ottenuto, definizione di rendimento. Caso del ciclo ideale di Carnot. Rendimento limite teorico di un ciclo e cenni relativi al secondo principio.

Elettrologia: cariche elettriche e statiche e legge di Coulomb. Campo elettrico di una carica puntiforme e di distribuzione piane, semplici e doppie.

Lavoro del campo su di una carica. Energia potenziale di una carica. Potenziale elettrico. Capacità, energia di un condensatore carico. Cariche elettriche in moto. Intensità di corrente; legge di Joule. Conduttori metallici: legge di Ohm. Cenni sulla conduzione nei liquidi e nei gas. Leggi di Faraday sulla elettrolisi. Cenni sugli effetti termoionico, fotoelettrico e di moltiplicazione elettronica. Effetto Volta ed effetto termoelettrico. Forza elettromotrice. Resistenza interna e differenza di potenziale ai poli di un generatore. Le due leggi di Kirchhoff.

Dipoli magnetici e azioni mutue. Campo magnetico. Campo di un dipolo. Campo di un conduttore rettilineo e di un conduttore circolare percorso da corrente. Forza su di un conduttore percorso da corrente in un campo magnetico. Flusso

concatenato con un circuito. Sue variazioni e f.e.m. indotta. Induzione mutua ed autoinduzione. Cenni sulle correnti alternate e sul comportamento di resistenza, capacità, induttanze di un circuito con c.a. Cenni sui circuiti oscillanti. Cenni sui circuiti «aperti». Cenni sulla emissione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche.

Acustica: natura del suono e suoi caratteri. Produzione, propagazione nei vari mezzi e ricezione dei suoni. Onde. Onde trasversali e longitudinali. Fenomeni di interferenza. Onde stazionarie. Corda fissa agli estremi e tubi aperti e chiusi. Risonanza ed analisi dei suoni.

Ottica: dùplice natura, ondulatoria-elettromagnetica e corpuscolare della luce: fenomeni di interferenza e diffrazione, fenomeni fotoelettrici. Propagazione della luce nel vuoto e nei vari mezzi. Riflessione, rifrazione e dispersione. Principi di fotometria e spettroscopia. Nozioni sui fenomeni di polarizzazione. Cenni sulla struttura della materia: neutroni, protoni, elettroni nuclei stabili e instabili, raggi alfa, raggi beta, raggi gamma. Fissioni. Cenni sulle relazioni tra massa ed energia; energia nei processi nucleari.

Il candidato, più che le dimostrazioni matematiche, dovrà conoscere il significato fisico delle relazioni finali, che illustrerà con esempi pratici molto elementari.

Inoltre dovrà mostrare di conoscere, almeno qualitativamente, i fondamentali apparecchi, dispositivi o macchine di uso pratico e più comune, il cui funzionamento è basato sui principi teorici e sperimentali sopra elencati.

Chimica:

Chimica generale. Corpi semplici e combinazioni chimiche. Leggi fondamentali della chimica. Atomi e molecole, leggi che regolano lo stato gassoso. Peso molecolare e peso atomico. Valenza. Reazioni chimiche. Equilibri chimici. Metalli e metalloidi. Composti chimici. Inorganici: ossidi, anidridi, idrossidi, idracidi, ossiacidi, sali. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi.

Chimica speciale inorganica: principali metalli e metalloidi ed i loro composti: proprietà chimiche e fisiche, preparazione, usi.

Chimica speciale organica: cenni descrittivi dei composti della serie grassa od aciclica e della serie aromatica o ciclica.

Idrocarburi, alcooli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri semplici ed eteri composti o esteri. Gliceridi e grassi, saponi.

Idrati di carbonio. Composti azotati del carbonio. Ammine, amidi, amminoacidi, proteine.

2) *Storia - Geografia.*

Storia:

Storia europea dalla rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione dell'unità nazionale italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari Stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed alla esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

3) *Cultura militare aeronautica.*

Nozioni generali su:

l'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferica);

le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazione d'impiego);

personale dell'Aeronautica militare (reclutamento, ordinamento, avanzamento, governo);

i servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare (servizio rifornimento dei materiali speciali dell'Aeronautica, servizio delle telecomunicazioni, servizio meteorologico, servizio dei trasporti, servizio del demanio, servizio sanitario, servizio armamento e munizionamento, servizio fotografico, servizio di commissariato: per ogni servizio definire nelle linee generali, competenza e funzionamento);

regolamento di disciplina militare. Regolamento sulla uniforme. Regolamento sui servizi territoriali e di aeroporto; codice penale militare.

c) Prova orale obbligatoria (durata della prova 30 minuti circa) di:

4) *Cultura tecnico professionale.*

Specialità aeronautici

Aerodinamica e meccanica del volo:

Generalità sulla sostentazione, flusso interno dell'ala.

Portanza e resistenza aerodinamica; polare.

Caratteristiche dei profili; numero dei Mach critico.

Influenza della forma in pianta e dell'angolo dietro dell'ala.

Diagrammi caratteristici dell'ala e del velivolo.

Ipersostentazione.

Stabilità statica e stabilità dinamica (longitudinale, trasversale e di rotta).

Governo e manovrabilità: organi e superfici per il comando dei velivoli.

Condizioni di equilibrio nei principali assetto di volo: considerazioni.

Regime subsonico, transonico, supersonico.

Cenni sulle prese d'aria.

Elicotteri: cenni sui principi di funzionamento aerodinamico del rotore; confronto con l'ala e con l'elica.

Impianti di bordo.

Strumentazione per la condotta nel volo.

Particolarità costruttive dell'aeroplano.

Coefficiente di contingenza e coefficiente di sicurezza.

Collaudo statico e collaudo in volo. Motore a pistone: ciclo di funzionamento, rendimento, potenza. Organi e congegni. Variazione della potenza con la quota. Generalità sull'impiego. Carburanti avio: cenni sulla combustione, caratteristiche principali dei carburanti.

Motori a getto: generalità, ciclo di funzionamento, combustione, dosatura di miscele. Combustibili per turbogetti, principali caratteristiche.

Rendimento termico, propulsivo e totale.

Spinta: fattori che l'influenzano, effetto della quota, regolazione della spinta.

Organi del turbogetto e impianti vari. Sistemi per aumentare la spinta. Cenni sullo stallo del compressore. Turbogetti a doppio flusso e turboeliche. Materiali impiegati nelle costruzioni: principali acciai, leghe di alluminio, magnesio e titanio: superleghe: principali caratteristiche ed impieghi.

Cenni sulla corrosione e metodi di protezione.

Confronto tra motori a pistone e motori a getto.

La lubrificazione: olii e grassi lubrificanti, costituzione e principali caratteristiche.

Potenza necessaria e disponibile. Velocità ascensionale. Autonomia chilometrica di aeroplano ad elica e di aeroplano a turbogetto.

Eliche: elica a passo fisso e a passo variabile, caratteristiche geometriche: funzionamento e relativi diagrammi principali.

Specialità armamento

Elementi di balistica esterna. Tiro di lancio e di caduta. Elementi di balistica interna. Principio di funzionamento delle armi automatiche e realizzazioni pratiche.

Deflagrazione e detonazione: esplosivi di lancio e di scoppio; innescanti incendivi e detonanti; composizione e caratteristiche.

Sistemi di caricamento e d'impiego dei principali esplosivi in uso - Sostanze incendiarie e fumogene. Munizionamenti di lancio e di cadute - Spolette - Carica cava - Teste di guerra - Norme di conservazione e trasporto del munizionamento.

Elementi di propulsione a reazione. Motore a razzo. Propellenti solidi per razzi e missili, impulso specifico e impulso totale - Generalità sui razzi e sulle installazioni relative.

Missili: stabilizzazione ed organi di controllo - Sistemi di guida - Caratteristiche dei tipi impiegati dall'A.M. - Caratteristiche principali che differenziano i missili A/A; S/A; A/S - Installazioni di bordo - Sistemi d'arma antiaerei: equipaggiamenti al suolo, radar di acquisizione e d'inseguimento - Cenni sulle contromisure elettroniche - Organizzazione della manutenzione dei sistemi d'arma antiaerei.

Offesa N.B.C.: generalità sul principio di funzionamento e sugli effetti della bomba atomica - Principali aggressivi chimici e loro effetti sull'uomo - Cenni sull'offesa biologica Cenni sui mezzi di difesa degli agenti N.B.C.

Tiro e collimazione - Fattori che influenzano il tiro. Dispersione e probabilità di colpire. Tiro aria-aria con armi, razzi, missili: problemi relativi e dispositivi di puntamento - Tiro aria-suolo: orizzontale, in picchiata, LABS, LADD, Level: problemi relativi e dispositivi di puntamento. Sistemi per il controllo del tiro (F.C.S.); generalità: i vari modi di funzionamento - Caratteristiche dei tipi impiegati dall'A.M.: loro componenti principali, relative funzioni - L'organizzazione della manutenzione: attrezzature e prove specifiche, armonizzazione, ecc.

Elettronica - Nozioni di radio tecnica e radar tecnica - Materiali: materiali impiegati nelle costruzioni di armamento, prove tecnologiche relative - Modalità di collaudo - Norme per la revisione dei vari materiali di armamento. Nozioni sul funzionamento degli uffici di sorveglianza tecnica presso ditte.

Specialità elettronici

Oscillazioni libere e smorzate. Circuiti oscillanti in serie ed in parallelo. Circuiti oscillatori e costanti concentrati ed a linee. Circuiti risonanti. Fattore di merito. Circuiti accoppiati.

Tubi elettronici. Principi di funzionamento. Diodo, triodo, tetrodo, pentodo. Tubi multipli. Tubi speciali: Klystron, magnetron, tubi a raggi catodici, tyratron. Impieghi dei tubi elettronici: amplificatori in classe A.B.C., oscillatori, modulatori, rilevatori.

Semiconduttori. Transistor: principio di funzionamento, tipi, caratteristiche costruttive e di utilizzazione. Confronto tra tubi elettronici e transistor.

La stabilizzazione delle oscillazioni. Circuiti a quarzo. La modulazione in ampiezza, in frequenza, in fase e la rivelazione del corrispondente.

Campo elettromagnetico e sua generazione. Polarizzazione in campo elettromagnetico. Vettore di Poynting. Modi di propagazione alle varie frequenze di elementi che influiscono sulla propagazione. Suddivisione delle frequenze.

Cenni sulle linee: attenuazione, impedenza caratteristica, onde progressive, onde stazionarie. Linee risonanti. Adattamento di impedenza. Linea artificiale.

Antenne. Modi di funzionamento delle antenne. Accordo delle antenne. Antenne fondamentali. Potenza irradiata. Resistenza di irradiazione. Vari tipi di antenne. Modi per ottenere la direttività delle antenne. Tipi di antenne direttive.

Parti componenti un radio-trasmettitore e suo funzionamento. Costituzione e funzionamento di un radio-ricevitore. Cenni sulla guerra elettronica e sulle contromisure. Principio di funzionamento di un radar. Tipi di radar: ad impulsi ed a onda continua - Effetto Doppler - Impieghi e funzioni dei radar di bordo e di terra. Cenni sui ponti radio.

Nozioni generali sui vari tipi di trasmissione telefonica e telegrafica. Linee aeree per telefonia e telegrafia. Cavi telefonici. Impianti telefonici di utente e di centrale. Nozioni generali sulla commutazione telefonica manuale ed automatica. Reti telefoniche urbane. Cenni sui sistemi di trasmissione su filo a grande distanza. Rappresentazione grafica dei circuiti e delle reti.

Materiali telefonici e telegrafici aeronautici. Telescriventi. Impianti telegrafici aeronautici. Posa dei cavi telefonici negli impianti di aeroporto. Reti telefoniche aeroportuali. Impianti permanenti e temporanei.

Cenni sulle apparecchiature elettroniche di bordo e relativi impianti a seconda delle prestazioni e specialità dei velivoli. Cenni sulle norme generali riguardanti gli schermaggi degli impianti e sui collegamenti di massa a bordo di velivoli. Generalità sugli impianti elettronici terrestri dell'A.M. con speciale riferimento a torri di controllo, posti radiogoniometrici, radiosentieri, ponti radio e radar.

Norme sulla manutenzione, conservazione e controllo del materiale radioelettrico in genere. Riparazione, revisione e collaudi. Documentazione tecnico amministrativa relativa. Nozioni sul funzionamento degli uffici di sorveglianza tecnica presso ditte.

Specialità elettricisti

Elettricità ed origine dei fenomeni elettrici. Corpi conduttori ed isolanti. Forza elettromotrice e differenza di potenziale. Corrente elettrica. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Raggruppamento delle resistenze. Principi di Kirchhoff. Trasformazione dell'energia elettrica in calore. Legge di Joule. Potenza elettrica. Unità di misura. Misure elettriche e relativi strumenti. Il campo elettrico. Induzione elettrostatica. Costante dielettrica. Capacità. Condensatori e loro raggruppamento. Scarica distruttiva. Rigidità dielettrica. La corrente elettrica attraverso le soluzioni acquose. Elettrolisi e sue leggi. Applicazione dell'elettrochimica

La pila elettrica. Accumulatori elettrici. Magnetismo - Campo magnetico. Induzione magnetica. Campo magnetico prodotto da una corrente. Induzione elettromagnetica. Legge di Lenz. Circuito magnetico. Forza magnetomotrice. Autoinduzione e mutua induzione. Correnti alternate. Generalità sulle grandezze alternate. Rappresentazione vettoriale delle correnti alternate. Frequenze. Valori efficaci. Impedenze e reattanze. Sfasamenti. Rifasamento delle correnti. Circuito e sistemi monofasi o polifasi. Collegamenti a stella e a triangolo. Cadute di tensione in linee monofasi e polifasi. Potenza attiva, reattiva, apparente: calcolo e misurazione. Fattore di potenza.

Effetti fisiologici della corrente. Soccorsi d'urgenza ai colpiti da scariche elettriche.

Dinamo. Caratteristiche costruttive e di funzionamento. Sistemi di eccitazione. Accoppiamenti. Reversibilità.

Motori a c.c. Avviamento e regolazione. Motori eccitati in serie, in derivazione e ad eccitazione composta.

Alternatori. Caratteristiche costruttive e di funzionamento. Caratteristiche di eccitazione. Accoppiamento in parallelo. Caduta di tensione sotto carico. Regolazione. Rendimento. Reversibilità degli alternatori. Motori sincroni. Campo magnetico rotante. Motori ad induzione. Scorrimento. Circuito equivalente. Avvolgimenti di statore e di rotore. Caratteristiche costruttive e di funzionamento. Collegamenti ed accoppiamenti. Avviamento. Inversione del moto e metodi di regolazione della velocità nei motori ad induzione.

Norme sull'impianto e manutenzione dei motori. Salvamotori. Trasformatori. Diagramma a vuoto e a carico. Caratteristiche costruttive dei vari tipi in uso. Raffreddamento. Rapporto fra f.e.m. e tensione. Potenza attiva ed apparente. Rendimento. Collegamenti e parallelo di trasformatori polifasi. Autotrasformatori.

Convertitori da c.c. in c.a. Convertitori di frequenza, raddrizzatori di corrente statici.

Nozioni generali su centrali idroelettriche e termoelettriche. Macchine. Impianti e collegamenti elettrici relativi. Cenni sulle protezioni.

Elettrodi in A.T. ed in B.T. Linee elettriche aeree ed in cavo. Circuito equivalente di una linea. Concetto di resistenza e induttanza serie, conduttanza e capacità trasversali. Cenni sui fenomeni di propagazione di tensione e corrente su una linea. Calcoli relativi alle linee e collaudi. Reti di distribuzione energia elettrica. Quadri di distribuzione. Impianti di distribuzione interna, a vista e sottotraccia. Materiali relativi. Misure elettriche. Metodi di misura delle principali grandezze elettriche e relativi strumenti. Cenni di misure sulle macchine. Misure d'isolamento e ricerca dei guasti.

Alimentazione elettrica di un aeroporto. Cabina di trasformazione: attrezzature di A.T. e di B.T. Reti di distribuzione per luce e F.M. Impianti fissi ed impianti campali.

Gruppi elettrogeni fissi e mobili. Impianti di raffreddamento relativi.

Nozioni generali sulla illuminazione degli ambienti interni ed esterni. Illuminazione ad incandescenza ed a fluorescenza.

Impianti luminosi di aiuto alla navigazione aerea e relative norme internazionali.

Impianti, macchine elettriche per sollevamento acqua e rifornimento idrico di un aeroporto.

Impianti per distribuzione carburanti. Impianti stagni. Norme di sicurezza.

Apparecchiature elettriche di preriscaldamento per impianti di riscaldamento a combustibile liquido. Riscaldamento elettrico dei locali. Condizionatori d'aria.

Nozioni generali sugli impianti telefonici e telegrafici. Interpretazione di disegni e schemi d'impianti elettrici in genere. Manutenzione, conservazione e controllo dei materiali e degli impianti elettrici. Riparazione, revisione e collaudi. Cenni sui sistemi di conduzione dei lavori. Capitolati e regolamenti. Documentazione tecnico-contabile relativa.

Specialità motorizzazione

Motori a combustione interna:

Richiami sulle nozioni fondamentali di termodinamica. Rendimento. Ciclo di funzionamento.

Dinamica del meccanismo biella manovella.

Coppia, potenza. Dosatura di miscela. Carburatore.

Principali parti di un motore a scoppio.

Motori a 4 tempi, a 2 tempi e motore Diesel.

Sistemi di accensione.

Impianto di alimentazione e di lubrificazione.

Impianto elettrico.

L'autoveicolo - Autotelaio. Carrozzeria:

Organi per la trasmissione del moto. Cambio di velocità: rapporti di riduzione, inversione del moto.

Il differenziale:

Sistemi di frenatura.
Organi di guida.
La sospensione.
Servocomandi.
Cruscotto.

Carburanti, lubrificanti, gomme, liquidi speciali:

Caratteristiche dei carburanti e dei lubrificanti impiegati nei motori a scoppio.
Gomme naturali e gomme sintetiche. Copertura e camere d'aria per uso automobilistico. Pressioni di esercizio.
Liquidi anticongelanti. Liquidi per freni idraulici ed ammortizzatori.

Tecnologia dei materiali:

Materiali metallici e non metallici impiegati nelle costruzioni automobilistiche. Materiali speciali.
Caratteristiche tecnologiche relative. Prove di collaudo.

Esercizio e manutenzione automezzi A.M.:

Impiego e tecniche di guida per la migliore utilizzazione degli automezzi.
Manutenzione e riparazione.
Codice stradale. Norme di circolazione.

Specialità fotografi

Ottica fotografica - La luce - Luci monocromatiche. Luce bianca - Ipotesi sulla natura della luce - Le radiazioni - Onde luminose e loro lunghezza, ampiezza e frequenza.

Colori primari - Colori complementari - Miscele additive - Miscele sottrattive - Somma di colori non complementari.

Filtri: scopo e funzione, categorie, coefficiente di posa.

Lenti: forme e proprietà relative - Diottria e numero delle lenti - Aberrazione e difetti delle lenti. Vetri ottici impiegati nella costruzione delle lenti di obbiettivi fotografici.

Obbiettivo fotografico e sue caratteristiche - Apertura utile e diaframma - Apertura efficace e luminosità di un obbiettivo: come si determina e come si esprime - Angolo di campo - Classificazione degli obbiettivi rispetto al loro angolo di campo - Potere risolutivo di un obbiettivo - Distanza iperfocale - Profondità di fuoco - Profondità di campo - Lenti azzurrate e trattate e loro vantaggi - Obbiettivi grandangolari - Teleobbiettivi - Lenti addizionali - Filtri polarizzati.

Cannocchiali - Binocoli prismatici - Microscopi - Epidiascopi.
Chimica fotografica - Stati di aggregazione - Soluzioni - Solubilità - Colloidi e soluzioni colloidali.

Fenomeno dell'immagine latente - Azione dei rilevatori - Reazione nel bagno di sviluppo - Componenti dei bagni di sviluppo - Conservatori - Acceleratori - Moderatori - Norme per la preparazione e l'uso dei bagni di sviluppo.

Fissaggio - Azione dell'iposolfito sodico - Preparazione e conservazione del bagno di fissaggio - Induritori.

Lavaggio ed essiccamento: norme relative.

Bagni di rinforzo e di indebolimento.

Principali composti chimici per uso fotografico e loro proprietà. Emulsioni fotografiche: solubilità ed influenza della temperatura, fenomeno della irradiazione, potere risolutivo.

Nozioni di sensitometria - Prisma di Goldber - Metodo Scheiner - Metodo DIN - Curva caratteristica di una emulsione - Interpretazione di una curva caratteristica.

Ipersensibilizzatori, desensibilizzatori e loro impiego - Principi della fotografia all'infrarosso, caratteristiche e vantaggi.

Cenni sulla fotografia a colori.
Azione fotoelettrica - Cellule fotoelettriche e loro impiego - Determinazione del tempo di esposizione.
Processo positivo - Carta sensibile, caratteristiche ed impiego - Fotografia - Interpretazione fotografica.
Nozioni fondamentali di fotografia - Generalità sulle macchine fotografiche.
Macchine aerofotografiche italiane e straniere - Descrizione e funzionamento delle macchine aerofotografiche.
Installazione a bordo degli aerei - Sistemi di spianamento delle pellicole - Tipi di otturatori e loro vantaggi e svantaggi - Sospensioni antivibranti.
Cinemitragliatrici: funzionamento e impiego.

Principi della cinematografia - Macchine da ripresa e da proiezione. Principi della stereoscopia e sua applicazione in aerofotografia. Materiali vari e materiali speciali di laboratorio - Sviluppatrici e stampatrici automatiche - Essiccatrici.
Lavoro di laboratorio: sviluppo, stampa, ingrandimento, riproduzione, montaggio a mosaico delle aerofotografie.
Sistemi di riscaldamento per riprese ad alta quota.
Laboratorio fisso e laboratorio mobile dell'A.M.
Materiali ed attrezzi: loro impiego e conservazione.
Ordinamento e funzionamento di una fototeca.
Dimostrazione e funzionamento di una macchina aerofotografica e cinematografica sul banco di prova.
Nozioni sui materiali impiegati per la costruzione delle macchine aerofotografiche e degli accessori.

Immagazzinamento, conservazione e distribuzione del materiale fotografico. Documenti prescritti.

Basi elementari per l'interpretazione delle aerofotografie e dati che se ne possono ricavare - Cenni di topografia - Aggiornamento delle carte topografiche - Esecuzione delle fotografie planimetriche, prospettiche e stereoscopiche - Montaggio - Osservazione - Quote, scale e campo abbracciato - Foto - Restituzione - Regoli calcolatori - Regoli aerofotografici.

Specialità edili

Topografia:

Generalità su problemi che si incontrano in topografia.
Applicazione della geometria e della trigonometria piana a problemi topografici. Misura degli angoli e delle distanze. Delimitazione e classifica delle proprietà fondiarie. Mappe catastali. Rettifica e compensazione dei confini della proprietà. Cenni sull'estimo agrario.

Strumenti topografici principali: descrizione, funzionamento, rettifiche ed uso.

Operazioni topografiche: rilevamenti planimetrici per coordinate ortogonali e polari. Allineamenti e poligonazione. Rilevamenti altimetrici. Formazione di piani quotati e a curve di livello.

Scienza delle costruzioni:

Richiamo ai principi fondamentali della scienza delle costruzioni. Legge di Hooke. Modulo di elasticità. Sollecitazioni semplici di trazione compressione, flessione, taglio, torsione. Sollecitazioni composte. Cenni sui solidi caricati di punta. Resistenza dei materiali alle varie sollecitazioni. Carichi di rottura e di sicurezza.

Principali sollecitazioni che si incontrano nelle strutture, che interessano l'edilizia. Concetti di vincolo delle strutture, appoggi, incastri e influenza del tipo di vincolo sul comportamento delle strutture. Determinazione delle principali sollecitazioni nelle strutture isostatiche sotto differenti condizioni di carico. Loro dimensionamento. Concetti di struttura iperstatica.

Materiali da costruzione:

Caratteristiche tecnologiche dei principali materiali da costruzione e loro requisiti fondamentali per l'accettazione: piastre e marmi, laterizi, legnami, ferri e acciai. Leghe leggere usate in edilizia. Vernici.
Cenni sulle materie plastiche.
Elementi costituenti le costruzioni edilizie.
Concetti generali della distribuzione planimetrica di una casa di abitazione civile. Scala. Servizi. Fondazioni.
Tipi fondamentali di fondazione e loro dimensionamento.

Murature in elevazione:

Proporzionamento. Tipi adottati e materiali impiegati. Malte e calcestruzzi: loro funzionamento e dosaggio, con riguardo alla variabilità delle caretteristiche fisiche e meccaniche in relazione alle caratteristiche dei componenti e al loro dosaggio. Preparazione e posa in opera dei calcestruzzi.

Cemento armato.

Generalità e descrizione delle principali strutture che con esso si realizzano. Cenno sulle sollecitazioni che si verificano nell'interno di una struttura in cemento armato. Calcolo della sezione e dell'armatura di una trave in cemento armato e soggetta a flessione semplice e di un pilastro soggetto a compressione semplice.

Cenni sulla regolamentazione delle opere in cemento armato.

Opere speciali:

Infissi. Intonaci. Rivestimenti. Pavimenti. Impianti idrici per uso domestico. Cenni sulle fognature. Impianto elettrico d'illuminazione a f.m. in una casa di abitazione.

Opere stradali:

Tracciamento di un asse stradale in pianura e in montagna. Cenno sul tracciamento delle curve. Profili longitudinali e sezioni trasversali. Calcolo dei movimenti di terra.

Costituzione del corpo stradale:

Concetti fondamentali sulla capacità portante di un terreno e sugli elementi che la determinano (granulometria, umidità, drenaggio, ecc.). Cenno sui materiali che si impiegano nelle costruzioni stradali. Tipi di pavimentazione e loro caratteristiche principali.

Impianti:

Impianti elettrici. Cenni fondamentali sulla distribuzione della corrente elettrica in un complesso di fabbricati e nello interno di un fabbricato. Cenni sulle cabine di trasformazione e su gruppi elettrogeni.

Computo di massima della potenza elettrica necessaria per alimentare le utenze di uno o più fabbricati.

Impianti idrici. Caratteristiche di un'acqua potabile. Cenni sui sistemi di approvvigionamento di acqua potabile: pozzi, acquedotti. Cenni sulle caratteristiche delle condotte per acqua potabile per la distribuzione di un complesso di fabbricati.

Impianti di riscaldamento:

Cenni sui principali sistemi usati negli impianti di riscaldamento nelle costruzioni civili. Concetto di condizionamento di aria.

Impianti per carburanti:

Cenni sull'immagazzinamento e distribuzione dei carburanti per aerei ed automezzi, norme di sicurezza.

Infrastrutture aeroportuali:

Superfici di atterraggio. Classificazione degli aeroporti secondo le norme « OACI ». Requisiti di sicurezza di un aeroporto ai fini del volo.

Scopi e caratteristiche principali delle piste di volo di rullaggio.

Cenni sullo schema generale distributivo di un aeroporto civile e militare, in relazione ai vari complessi che lo compongono (gruppo piste, piazzali, aviorimesse, aerostazioni, comandi, magazzini, officine, depositi carburanti e munizioni).

Conduzione amministrativa dei lavori:

Cenni sui sistemi di conduzione dei lavori del demanio aeronautico. Capitolati e regolamenti. Documentazione tecnico contabile.

Specialità geofisici

Definizione e significato dei principali elementi meteorologici. Osservazioni e misure al suolo ed in quota. Stazioni meteorologiche. Ore di osservazione. Misurazione della pressione atmosferica. Tipi di barometri a mercurio. Significato e specie delle riduzioni barometriche. Barometri aneroidi. Confronto tra barometri a mercurio e barometri aneroidi. Barometri registratori. Interpretazione dei barogrammi. Tendenza barometrica e sua caratteristica. Principali funzioni delle pressioni lette e corrette. (QFF. QNF. QNE.). Misurazione della temperatura dell'aria al suolo e della temperatura dell'acqua. Tipi di termometri e di termografi. Misurazione dell'umidità e dell'aria al suolo. Tipi di igrometri e di igrografi. Tabelle psicrometriche. Misurazione della direzione e dell'intensità del vento al suolo. Tipi di anemometri e di anemografi. Cenni sulla misurazione del moto delle nubi.

Misurazione dell'altezza della base delle nubi (nefoipsometri). Misurazione della quantità di precipitazione. Pluviometri e pluviografo. Interpretazione della cartina del pluviografo. Misurazione della pressione, della temperatura, dell'umidità e del vento in quota. Generalità sulla radiosonda e sul radiovento. Metodo del palloncino pilot. Teodolite. Autobilancia. Modalità d'impianto, esposizione, lettura e manutenzione degli strumenti. Capannine. Osservazione del « tempo presente », della nuvolosità e delle specie delle nubi.

Elementi di statica e termodinamica dell'atmosfera. Distribuzione della temperatura e della pressione con la quota.

Genesi delle nubi e delle nebbie. Gradienti barici. Forza del gradiente. Vento geostrofico e di gradiente. Cenni sulle masse d'aria: proprietà, classificazione, genesi e trasformazione. Superficie di discontinuità e fronti. Distribuzione dei principali elementi meteorologici intorno ad un fronte.

Cenni sui cicloni e sugli anticicloni delle medie e alte latitudini. Cenni sui cicloni tropicali. Rappresentazione grafica dello stato fisico dell'atmosfera. Isobare. Isollobare. Isoterme. Topografie. Fonti. Simboli internazionali per i diversi fenomeni meteorologici. Spaccati di rotta. Diagrammi aerologici e loro interpretazione.

Cenni di climatologia generale e climatologia del mediterraneo.

Messaggi meteorologici per la meteorologia sinottica in superficie ed in quota. Messaggi meteorologici per l'assistenza al volo.

Cenni sull'organizzazione nazionale ed internazionale del servizio meteorologico. Mezzi e modalità di accentramento e diffusione dei messaggi meteo.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . numero di codice postale . . . (provicia di . . . .) via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, specialità . . . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 9 aprile 1976.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole), con diritto agli aumenti dei limiti di età (2) . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'università o l'istituto di . . . . . nell'anno . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di rinunciare al grado di . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6);

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito. . . . .

Dichiaro infine di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) lingua estera . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Gli ufficiali di complemento ed i marescialli dovranno specificare la durata ed i periodi nei quali hanno prestato servizio in qualità di ufficiale GArat o di maresciallo AArn o AAr. sp.

I sergenti maggiori ed i sergenti dovranno specificare la durata del servizio militare prestato.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di piloti nel caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del GArat.

(6) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

Allegato 3

. . . .
(timbro dell'ente)

Dichiarazione medica

Il (1) . . . . nato a . . . (provincia di . . .)
il . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data, ...

Il dirigente il servizio sanitario

. . . .

(1) Indicare il grado, l'Arma, o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(3896)

Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, per la nomina di venti guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1975, registro n. 8 Difesa, foglio n. 306, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di venti guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di venti guardiamarina in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo di stato maggiore della Marina militare di cui al decreto interministeriale 4 marzo 1975, citato nelle premesse:

1. Pistoni Marco	punti 31,94
2. Orrù Luciano	» 31,33
3. Virzì Antonino	» 31,26
4. Delcuratolo Gennaro	» 30,60
5. Laura Sergio	» 30,26
6. Da Pozzo Roberto	» 30,10
7. Natoli Antonio	» 29,93
8. Galantino Michele	» 29,33
9. Petralia Alfio	» 28,99
10. Colella Angelo	» 28,00
11. Trogu Antonio	» 27,76
12. Saron Luigi	» 27,76
13. Campos Alessandro	» 27,10
14. Biagini Alessandro	» 26,70
15. Paravia Luigi	» 26,43
16. De Ranieri Bellarmino	» 26,00

Art. 2.

I succitati candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro: Forlani

Registrato alla corte dei conti, addì 17 febbraio 1976
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 5

(3171)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Prosecuzione delle operazioni di sorteggio dei professori universitari e dei primari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per sanitari ospedalieri.

Il Ministro per la sanità comunica che le operazioni di sorteggio dei professori universitari e dei primari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità per sanitari ospedalieri, iniziate il giorno 6 aprile u.s., saranno riprese mercoledì 14 aprile p.v. alle ore 10 presso il Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi.

(4256)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 5 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1975, registro n. 24, foglio n. 52, con il quale è stato indetto, tra gli altri un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale negli istituti professionali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduta la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Veduta la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente decreto è costituita come segue:

Presidente:

Cassandro prof. Paolo Emilio, ordinario di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Membri:

Merlani prof. Carlo, ordinario di tecnica industriale e commerciale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Di Lazzaro prof. Mario, incaricato di matematica generale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze;

De Cicco prof. Armando, dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale;

Medosi dott. Adriano, dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice saranno disimpegnate dal dott. Scala Sergio, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa che, in via presuntiva, è accertata in lire 700.000 (settecentomila) graverà sul cap. 1113 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1976

Il Ministro: Malfatti

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1976
Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 139

(3724)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Caserta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B*, vacante nella provincia di Caserta;

Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del provvedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Caserta, nell'ordine appresso indicato:

1. Tollis dott. Aldo . . . . punti 81,86 su 132
2. Leonardi dott. Aldo . . . » 80,88 »
3. Pasquale dott. Giusto . . . . » 77,50 »
4. Lalli dott. Manlio . . . . » 75,68 »
5. Grillo dott. Roberto . . . » 73,86 »
6. Raimondo dott. Vincenzo . . . » 73,48 »
7. Vacirca dott. Salvatore . . » 73,31 »
8. Mele dott. Marcello . . . . » 70,50 »
9. Pavanello dott. Francesco . . . » 66,86 »
10. Lombardo dott. Giuseppe . . . » 61,75 »
11. Lazzano dott. Giuseppe . . . » 51,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1976

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3518)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 1° luglio 1974, n. 720, con il quale è stato indetto il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Terni alla data del 30 novembre 1973;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei membri pervenute dalle sedi competenti;

Vista la legge regionale 12 maggio 1975, n. 26;

Vista la deliberazione della giunta regionale 27 gennaio 1976, n. 307, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1973, è così composta:

Presidente:

Guidi Guido, consigliere del comune di Terni, per delega del presidente della giunta regionale.

Componenti:

Modesti Paolo, assessore del comune di Terni;
Panfili Diana, ostetrica condotta di Avigliano Umbro;
Orrù dott. Antonio, primario ostetrico dell'ospedale di Narni;
Alterocca dott. Dante, primario ostetrico dell'ospedale di Terni;
Fonzi Domenica, ostetrica condotta di Terni.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal dott. Corrado Matini, funzionario della regione.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'ospedale di Terni, non prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Perugia, addì 2 marzo 1976

Il presidente: CONTI

(3354)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2585 del 30 giugno 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1973, bandito con precedente decreto n. 641 del 16 febbraio 1974;

Visto il successivo decreto n. 2586 del 30 giugno 1975, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Mario Loretti, vincitore della condotta medica unica del comune di Barbara, ha rinunziato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicato nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Giovanni Venuti ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La condotta medica unica del comune di Barbara è assegnata al dott. Giovanni Venuti.

Ancona, addì 2 febbraio 1976

Il medico provinciale: PAOLUCCI

(3615)

CIVICO OSPEDALE DI FERENTINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 gennaio 1976, n. 7, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone), via Porta Maggiore - tel. 34005.

(4072)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 gennaio 1976, n. 13, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, **per titoli ed esami, ad** un posto di direttore di farmacia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 28 novembre 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ferentino (Frosinone), via Porta Maggiore - tel. 34005.

(4079)

OSPEDALE «MARIA SS. ADDOLORATA» DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 19 febbraio 1976, numeri 62, 69, 71, 72 e 77, sono indetti pubblici concorsi, per *titoli ed esami*, a:

un posto di primario anatomo-patologo;

un posto di primario e un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(4080)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anatomo-patologo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 novembre 1975, n. 405, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(4081)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. **1.**

Note di variazione al bilancio 1975 per l'attuazione dell'autonomia contabile del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. **2.**

Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

l'ultimo comma dell'art. 3 è soppresso;

il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto stabilito dall'art. 1 della presente legge, limitatamente all'anno 1975, il contributo viene determinato nella misura di L. 40.000.000 (quarantamilioni) ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Titolo I - Sezione IV - Rubrica III

Cap. 1005. — Contributo al consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi del Molise: aumento di stanziamento di L. 20.000.000

Titolo II - Sezione VI

Cap. 1710. — Fondo occorrente per finanziare provvedimenti legislativi in corso: riduzione di stanziamento di L. 20.000.000.

Dopo tali variazioni il pareggio del bilancio regionale 1975 resta confermato in L. 64.559.766.620.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 5 gennaio 1976

D'UVA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1976, n. **3.**

Variazioni al bilancio di previsione 1975 per l'attuazione del progetto Molise per la formazione professionale dei lavoratori 1975-77.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1976, n. 4.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 16 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1976, il bilancio della Regione per l'anno 1976, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 15 gennaio 1976

D'UVA

(3736)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 5.
Programma d'intervento per gli asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il piano quinquennale 1972-76 per la costruzione o il riattamento di dodici asili nido e dieci micro nidi, di cui alla relazione illustrativa della presente legge.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni o ai consorzi di comuni contributi *una tantum* in conto capitale e contributi integrativi annui per le relative spese di gestione, funzionamento e manutenzione.

La localizzazione dei primi dodici asili-nido è stabilita come segue:

tre a Campobasso;
uno a Boiano;
due a Termoli;
uno a Montenero di Bisaccia;
uno a Larino;
due a Isernia;
uno a Venafro;
uno a Agnone.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi in misura corrispondente al 40% della spesa di costruzione o riattamento ritenuta ammissibile.

Per la spesa di gestione i contributi sono concessi nella misura del 60% per un importo minimo di venti e massimo di trenta milioni di lire annue.

Art. 3.

Per la costruzione o il riattamento degli asili-nido, la giunta regionale può concedere, altresì, ai comuni o ai consorzi di comuni di cui all'art. 1 contributi costanti trentacinquennali in conto interessi nella misura fissa del 9%.

Art. 4.

Per l'impianto di micro-nidi la giunta regionale può concedere contributi *una tantum* in misura non superiore a venti milioni di lire e contributi integrativi sulle spese di gestione in misura non superiore a dieci milioni di lire annue.

Art. 5.

Il regolamento per la gestione e il funzionamento degli asili-nido e dei micro-nidi, di cui all'art. 10 della legge regionale 22 agosto 1973, n. 18, è approvato dalla giunta regionale.

Art. 6.

La formazione del personale addetto all'assistenza può essere assicurata anche mediante concessione di borse di studio da assegnarsi ad allievi delle scuole specializzate secondo i criteri fissati dal consiglio regionale a norma dell'art. 3, lettera *c*), della legge 22 agosto 1973, n. 18.

Art. 7.

Le richieste di contributo per la istituzione di micro-nidi, da presentare alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere accompagnate da:

a) planimetria dei locali e dei servizi;

b) relazione illustrativa sulla consistenza dei servizi analoghi funzionanti nell'ambito territoriale dell'ente richiedente;

c) preventivo sommario di spesa con la specificazione dei mezzi di copertura per la spesa eventualmente eccedente il contributo richiesto.

Art. 8.

Le richieste di contributo per la gestione dei micro-nidi, da presentare alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, dovranno essere accompagnate da:

a) copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

b) documentazione circa la ricettività dei micro-nidi;

c) copia del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 22 agosto 1973, n. 18.

Art. 9.

Il contributo sulla spesa di gestione deve essere preferibilmente erogato in favore degli asili-nido e micro-nidi per i quali sia stato erogato il contributo sulle spese di impianto.

Art. 10.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1975 in L. 876.836.941, si provvede con i fondi assegnati alla Regione per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975 ai sensi della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 ed accreditati nel corso dell'esercizio 1975, per cui al bilancio di previsione 1975 vanno introdotte le seguenti variazioni:

a) stato di previsione dell'entrata:

titolo III, cat. I, cap. 80. — Assegnazione fondi speciali per la concessione ai comuni e consorzi di comuni del contributo nelle spese di costruzione e gestione degli asili-nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044): da L. 178.000.000 a L. 876.836.941 in più L. 698.836.941;

b) stato di previsione dell'uscita:

titolo II, sezione 4ª, rubrica I, cap. 1300. — Contributi *una tantum* a favore dei comuni e dei consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido (legge 6 dicembre 1971, n. 1044, art. 9): da L. 178.000.000 a L. 876.836.941 in più L. 698.836.941;

c) le spese relative ai contributi derivanti dall'applicazione della presente legge saranno poste a carico del cap. 1300 del bilancio 1975 integrato con la variazione di cui al comma precedente.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio faranno carico a corrispondenti capitoli dei bilanci di competenza.

Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1975 potranno essere utilizzate nell'esercizio 1976.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 gennaio 1976

D'UVA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 6.

Erogazione di contributi alle aziende esercenti pubblici autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese che esercitano in base a concessione o autorizzazione regionale servizi automobilistici di linea per viaggiatori, possono essere concessi contributi in relazione alle percorrenze, espresse in autobus-km, effettuate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1974.

Art. 2.

Il contributo può essere accordato, entro lo stanziamento di cui al successivo art. 6, nella misura massima di L. 60 (sessanta) autobus-km, solo nel caso in cui risulti passivo, per l'anno 1974, il conto di esercizio aziendale relativo a tutto il complesso delle autolinee concesse all'impresa dallo Stato, dalle regioni e dai comuni.

Per le cooperative di lavoratori, per le autolinee aventi almeno uno dei capilinea in comune di alta montagna che si trovi ad un'altezza superiore a 900 metri sul livello del mare e per le autolinee che effettuano collegamenti tra i centri urbani e i propri scali ferroviari, limitatamente alle corse da e per gli scali medesimi, il contributo di cui al comma precedente viene elevato a L. 80 (ottanta) autobus-km.

Art. 3.

Per la determinazione del contributo chilometrico si considera la metà della percorrenza 1974 risultante dai disciplinari di concessione e dai provvedimenti autorizzativi delle sole autolinee di interesse regionale, delle corse bis o plurime effettuate e regolarmente denunciate per le quali sono stati versati i relativi contributi di sorveglianza, con esclusione delle linee o corse stagionali, fatto eccezione di quelle per i lavoratori e per gli studenti.

Non possono essere ammessi a contributo i servizi di fatto non esercitati nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1974 o che risultino sospesi, per qualsiasi ragione, all'atto del pagamento dei contributi nonché le autolinee a contratto i cui oneri di trasporto siano stati assunti direttamente dai committenti.

Art. 4.

Le imprese che intendono usufruire del contributo regionale devono produrre istanza all'assessorato regionale dei trasporti entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione redatta secondo un apposito schema predisposto dall'assessorato competente.

Dovrà essere, inoltre, fornita l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'assessorato stesso.

Le imprese che nella domanda intesa ad ottenere il contributo o nei documenti ad essa allegati, abbiano esposti dati non veritieri accertati dall'assessorato regionale ai trasporti, saranno escluse dal beneficio previsto dalla presente legge.

Possono altresì escludersi dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio, che non abbiano rispettato i patti concessionali o che non abbiano applicato il contratto di lavoro o la legislazione sociale.

Art. 5.

All'assegnazione del contributo provvederà la giunta regionale sulla base dei riscontri effettuati dall'ufficio regionale trasporti che, a tal fine, può chiedere in visione ed esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio, nonché avvalersi di ogni altra forma di accertamento.

La liquidazione del contributo è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 180.000.000 si provvederà con la riduzione di pari importo della previsione di spesa iscritta al cap. 1710 e l'istituzione al titolo II, sezione V, rubrica V del nuovo cap. 1552. — Contributi alle aziende esercenti pubblici autoservizi di linea per viaggiatori.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello fissato per la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 gennaio 1976.

D'UVA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 7.

Modificazioni della legge regionale 30 gennaio 1975, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla approvazione del piano socio-sanitario della Regione il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità, previsto dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, è finanziato con il fondo regionale per l'assistenza sanitaria.

A tale scopo la misura del fondo prevista dall'art. 8, ultimo comma, della legge regionale 30 gennaio 1975, n. 16, è aumentato degli stanziamenti assegnati alla Regione in virtù dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

Art. 2.

Il programma annuale previsto dall'art. 6 della predetta legge viene approvato dal consiglio regionale con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1975, n. 16.

Art. 3.

Gli stanziamenti previsti negli esercizi finanziari 1974 e successivi per far fronte agli oneri dipendenti dalla legge regionale 30 gennaio 1975, n. 16 e non impiegati nell'esercizio di competenza restano impegnati per le finalità di cui alla medesima legge e possono essere impiegati negli esercizi successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 gennaio 1976.

D'UVA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 8.

Oneri per la perequazione del trattamento economico del personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi di linea con contratto A.N.A.C.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di corrispondere i benefici economici previsti dal « protocollo d'intesa » al personale dipendente delle aziende concessionarie di pubblici servizi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1974, è autorizzata la spesa di lire 210 milioni.

Art. 2.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, assegnerà a ciascuna azienda l'importo da liquidare ai propri dipendenti unitamente alle quote afferenti gli oneri riflessi.

Nel calcolo dovranno essere scomputate le anticipazioni già corrisposte per l'analogo periodo con deliberazione del consiglio regionale n. 41 del 19 febbraio 1975.

La somma residua sarà utilizzata, entro i limiti dello stanziamento di cui al precedente art. 1, per la corresponsione di anticipazioni sulle spettanze relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 1975.

Art. 3.

L'assessorato ai trasporti provvederà a tutte le operazioni preliminari necessarie e di accertamento per i conteggi relativi al nuovo trattamento economico degli agenti in base alle tabelle allegate al « protocollo d'intesa ».

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, fissato in L. 210.000.000, si fa fronte con le seguenti note di variazione allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1975:

A) VARIAZIONI IN AUMENTO

Titolo II - Sezione V - Rubrica V

Nuovo cap. 1554. — Oneri per la perequazione del trattamento economico del personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi di linea con contratto A.N.A.C. L. 210.000.000

B) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Titolo II - Sezione VI

Cap. 1710. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 210.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala o di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 gennaio 1976

D'UVA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 9.

Variazioni al bilancio 1975 per finanziare spese inerenti il settore della sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1976, n. 10.

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1976)

(*Omissis*).

(3737)

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 1976, n. 11.

Utilizzo dei fondi del bilancio 1975 per la consulta per l'emigrazione - Legge regionale 17 marzo 1975, n. 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 25 viene così integrato:

« Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1975 potranno essere utilizzate nei due esercizi successivi ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 13 febbraio 1976.

D'UVA

(3738)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760940)